

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3302 del 13/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI ENRICO S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione componenti per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3390 del 13/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI ENRICO S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione componenti per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 24/02/2016 acquisita al Prot. Com.le 3087 e da Arpa al PGFC/2016/2781 del 29/02/2016, dall'Impresa Individuale **RICCI ENRICO** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28 , per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione componenti per calzature, sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 24/03/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpaie al PGFC/2016/4222;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/03/2016 Prot. Com.le 4502, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/4224, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 25/03/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PGFC/2016/4332;

Visto che con Atto Prot. Com.le 5158 del 01/04/2016, acquisito al PGFC/2016/4606 il Responsabile del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Preso atto che in data 15/04/2016 con Nota acquisita da Arpaie al PGFC/2016/5413, la Ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale in RICCI ENRICO s.r.l. (C.F./P.IVA 04268180405), avente la medesima sede legale e rappresentante dell'impresa;

Visto che con Nota di Arpaie PGFC/2016/5606 del 19/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 28/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni e limiti, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di San Mauro Pascoli con nota Prot. Com.le 6454 del 20/04/2016, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/5749 del 21/04/2016, ha comunicato quanto segue *“In relazione alla dichiarazione presentata il data 24/02/2016 e protocollata al n. 3087, riferita all'impatto acustico, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con la presente SI PRENDE ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di impatto acustico, presentata da tecnico competente incaricato dalla ditta, concernente il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora, e conseguentemente, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della suddetta documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa;

Visto che con Nota PGFC/2016/6782 del 05/05/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 16/05/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/7322;

Atteso che in data 28/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 10603 e da Arpae al PGFC/2016/9930 del 04/07/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 09/09/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **RICCI ENRICO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RICCI ENRICO S.R.L.** (C.F./P.IVA 04268180405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28, per **lo stabilimento di produzione componenti per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n.28.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con richiesta del 16/03/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

Con PEC del 15/04/16 PGFC/2016/5413 la Ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale, chiedendo che l'autorizzazione sia intestata a RICCI ENRICO s.r.l.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 – MANOVIA PIANO TERRA E PIANO PRIMO (TAGLIO, CARTEGGIATURA, SPAZZOLATURA, SABBIAATURA) - Le emissioni sono costituite da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364), approvato con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che per “le operazioni di fresatura, smerigliatura e quant'altro possa produrre polveri...” prevede un valore limite pari a 10 mg/Nmc

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc, stabilito al succitato parere CRIAER.

Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a maniche installato (con pulizia meccanica), la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri, previa verifica settimanale di tale pressostato, e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpae, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1.

EMISSIONE E2 - MANOVIA PIANO TERRA E PIANO PRIMO (INCOLLAGGIO E STAMPA) - Gli inquinanti sono costituiti da Composti Organici Volatili. Per la determinazione del valore limite per l'attività di incollaggio si può fare riferimento al comma 4 dell'Allegato 4.14 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g” della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 50 mg/Nmc.

Relativamente all'attività di stampa U.V., visti i Criteri CRIAER punti 4.4.5 “Applicazione/essiccazione inchiostri e colori nella stampa serigrafica, tipografica, litografica, tampografica, off-set a foglio”, 4.4.6 “Applicazione/essiccazione di prodotti vernicianti a base acquosa su supporti di carta o cartone” e 4.4.7 “Applicazione/essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente su supporti di cartata o cartone con consumo giornaliero non superiore a 50 kg”, che non prescrivono valori limite, ma la tenuta di un registro sul quale annotare i consumi di inchiostri utilizzati, si ritiene che tale attività, in analogia a quanto riportato nei criteri soprarichiamati, possa essere assoggettata alle medesime prescrizioni.

EMISSIONE E3 – TAGLIO LASER - L'emissione deriva dal taglio di componenti (cartone, plastica, pellami, ecc.) effettuato tramite le 2 macchine laser”; le emissioni sono costituite da polveri, ma tenuto conto che il taglio viene eseguito anche su materie plastiche, anche se in modo occasionale per la preparazione delle dime (matrici), infatti la macchina di taglio viene utilizzata

quasi esclusivamente per il taglio del pellame, si ritiene plausibile che il flusso gassoso possa contenere anche composti organici volatili.

Per la determinazione del valore limite delle Polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) punto 4.5.56 "*Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico*" dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 4.4.1 "*Taglio, rifilatura e foratura*" dei Criteri CRIAER, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) che per "le operazioni di fresatura, smerigliatura e quant'altro possa produrre polveri..." prevede un valore limite pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione dei valori limite dei COV si può fare riferimento:

- a) punto 4.5.56 "*Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico*" dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.5.56 "*Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico*".

Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a tasche installato, la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri, previa verifica settimanale di tale pressostato, e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpae, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1.

Il Criterio CRIAER 4.5.56 "*Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico*" prevede l'installazione di un impianto di adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione annessa, non presente nell'emissione di che trattasi. Considerato che in tale emissione confluiscono il taglio della pelle, carta, e occasionalmente della plastica per la creazione delle matrici ad uso interno, si ritiene di attribuire i limiti soprariportati senza richiedere l'installazione di impianto di abbattimento, fatta salva l'acquisizione delle analisi di messa a regime: qualora da tali analisi non risultasse un valore di emissione di Sostanze organiche volatili che rispetti il limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo impianto di abbattimento.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Il gestore dichiara che sono presenti n. 2 caldaie a metano per il riscaldamento dei locali con potenzialità 154 kW ciascuna. Quindi, l'impianto, avendo una potenza termica inferiore a 3 MW, non ricade nel Titolo I del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa di seguito indicata, e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti:

1. L'impianto di abbattimento afferente il punto di emissione E1 ha una grammatura pari a 350 gr/mq. Il punto 3.2.1 - FILTRI A MANICHE O TASCHE dell'allegato 3 della Determinazione, per valori di grammatura di 200-400 g/mq, prevede una velocità di filtrazione compresa nei valori 0,01 – 0,02 m/s. Dai calcoli eseguiti, risulta una velocità pari a 0,0345 m/s;
2. La scheda tecnica relativa all'impianto di abbattimento afferente il punto di emissione E3 riporta indicazioni relative a due tipi di filtri (Filtro a tasche WZ3 e Filtro a tasche EBR95). Si chiede di chiarire in merito; inoltre, non sembrano verosimili i valori indicati per le unità di misura adottate.

La Ditta in data 13/05/16 PGFC/2016/7322 ha trasmesso agli Enti la documentazione integrativa sopra indicata e successivamente in data 27/06/16 PGFC/2016/9572 ha ripresentato la scheda tecnica

corretta dell'impianto di abbattimento dell'emissione E3.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae S.A.C. ha richiesto via mail in data 29/07/16 un riscontro ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e ad A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 28/04/2016.

Con mail del 30/07/16 l'A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e mail del 01/08/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena hanno comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dall'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 28/04/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 28/04/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 24/02/2016 P.G.N. 3087, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

N. 2 CALDAIE a metano per riscaldamento dei locali 154 kW ciascuna

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione componenti per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO, CARTEGGIATURA, SPAZZOLATURA - SABBIAATRICE (manovia piano terra e primo piano)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	10.800	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – INCOLLAGGIO E STAMPA U.V. (manovia piano terra e primo piano)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – TAGLIO LASER (manovia primo piano)

Impianto di abbattimento: prefiltra piegheggiato sintetico +filtro a tasche e pressostato differenziale

Portata massima	10.800	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- Qualora dalle analisi di messa a regime della **emissione E3** di cui al punto precedente, non risultasse un valore di emissione di Sostanze organiche volatili che rispetti il valore limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo impianto di abbattimento,

previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E2** e del parametro Sostanze Organiche Volatili della **emissione E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro Polveri alle **emissioni E1 ed E3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico meccanico (E1) e a sostituzione (E3), devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Relativamente alla **emissione E2** la Ditta dovrà provvedere ad annotare mensilmente i consumi di inchiostro (validati dalle relative fatture di acquisto) e i giorni di utilizzo di tale prodotto sul registro di cui al successivo punto 11. I consumi giornalieri di inchiostro non devono essere complessivamente superiori a kg 50, per un totale annuo comunque non superiore a **200 kg**.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri e i giorni di utilizzo di tale prodotto così come precisato al precedente punto 10, relativamente alla **emissione E2**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1 ed E3**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.